

Università
della
Svizzera
italiana

Facoltà
di
scienze
economiche

Statuto



Visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995 e lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003

Art. 1
Campo di
applicazione

La Facoltà di Scienze economiche di Lugano è una facoltà dell'Università della Svizzera italiana.

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

Capitolo II Gli organi di Facoltà

Art. 2 Organi

Gli organi della Facoltà sono:

1. il Consiglio di Facoltà
2. il Consiglio dei Professori
3. il Decanato

Art. 3

La Facoltà istituisce, a seconda delle necessità, istituti e unità di ricerca. Essi si dotano di regolamenti soggetti all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

Capitolo III Il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei professori

Art. 4 Disposizione generale

Il Consiglio di Facoltà è l'organo superiore della Facoltà.

Art. 5 Composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da professori ordinari, professori straordinari, professori assistenti, professori titolari, professori aggregati. Sono membri anche il Delegato per gli esami e i rappresentanti del corpo intermedio, del corpo degli studenti e dei docenti a contratto.¹
2. Il corpo intermedio e il corpo degli studenti designano ognuno due rappresentanti. Il loro mandato è di un anno, non rinnovabile. Le modalità di designazione sono precisate in una direttiva del Decanato.
3. I docenti a contratto hanno diritto a un rappresentante anch'esso designato secondo modalità previste in una direttiva del Decanato.
4. Il segretario generale dell'Università partecipa alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.

Art. 6 Competenze del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia su tutte le questioni relative agli interessi generali della Facoltà, segnatamente sulle attività didattiche e di ricerca.
2. In particolare:
 - a) elegge i membri del Decanato;
 - b) adotta le modifiche del presente statuto nonché il regolamento che definisce le strutture e il funzionamento della Facoltà e delle sue unità di ricerca e/o d'insegnamento;
 - c) adotta i piani degli studi e il regolamento degli esami;
 - d) adotta il regolamento degli studi di dottorato ed elegge i responsabili dei programmi di dottorato;
 - e) definisce i criteri delle posizioni accademiche (cattedre) prima della messa a concorso dei posti;

¹ Capoverso modificato con decisione della Facoltà del 21.09.2016.

- f. ratifica le convenzioni concluse con istituzioni esterne alla Facoltà;
 - g. elegge i rappresentanti della Facoltà in seno agli organi interni ed esterni all'Università;
 - h. si pronuncia sui ricorsi che gli sono trasmessi in virtù dell'art. 21 del presente Statuto;
 - i. adotta le misure disciplinari in virtù degli art. 50 dello Statuto USI e 41 segg. del Regolamento degli Studi.
3. Il Consiglio di Facoltà può delegare certe sue competenze a commissioni permanenti o temporanee

**Art. 7
Consiglio
dei Professori**

Il Consiglio dei Professori è composto da professori di ruolo, ordinari e straordinari.

**Art. 8
Competenze
del Consiglio
dei Professori**

Il Consiglio dei Professori:

1. propone al Consiglio dell'Università, i membri della Facoltà chiamati a sedere in una Commissione di nomina di professori;
2. propone al Consiglio dell'Università, l'assunzione dei membri del corpo accademico, il conferimento del titolo di Professore emerito e il conferimento del dottorato honoris causa;
3. delibera sul conferimento degli altri titoli accademici;
4. delibera sull'attribuzione dei corsi ai docenti a contratto.

**Art. 9
Commissioni
di esame e loro
competenze**

La definizione degli organi preposti agli esami e le loro competenze sono contemplate nel "Regolamento degli studi".

**Art. 10
Convocazione**

1. Il Decano convoca il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei Professori, a seconda delle esigenze, almeno tre volte per semestre.
2. Le date delle sedute ordinarie vengono fissate all'inizio di ogni semestre per il semestre stesso e vengono comunicate a tutti i membri del Consiglio.
3. Il Consiglio di Facoltà e/o il Consiglio dei Professori devono altresì essere convocati su domanda di almeno un quarto dei loro rispettivi membri indicando nel contempo la trattanda relativa.
4. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere inviati a ciascun membro almeno dieci giorni prima della seduta ordinaria.

**Art. 11
Partecipazione**

La partecipazione alle sedute del Consiglio di Facoltà e/o del Consiglio dei Professori costituisce uno degli impegni d'ufficio dei membri.

**Art. 12
Votazioni
e Elezioni**

1. Durante le sedute del Consiglio di Facoltà e/o del Consiglio dei Professori, le decisioni sono prese con maggioranza della metà più uno dei membri presenti.
2. In caso di parità di voti, decide il presidente della seduta.
3. Il voto avviene in generale per alzata di mano; altrimenti a scrutinio segreto qualora richiesto da almeno un membro.

4. Una modifica degli statuti richiede la maggioranza di due terzi dei membri.
5. I membri dei Consigli devono assentarsi nel caso di delibere, votazioni o elezioni che li concernono nei loro interessi personali. Devono nondimeno poter esprimere in anticipo il loro parere.

**Art. 13
Verbale**

1. Per ogni seduta del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei Professori sarà redatto un verbale.
2. Il Decano designerà la persona che fungerà da segretario-verbalista.
3. Il Consiglio di Facoltà, rispettivamente il Consiglio dei Professori dovranno approvare i rispettivi verbali all'inizio della seduta seguente. Questo documento dovrà essere convalidato dalla firma del Decano.

**Art. 14
Segreto
d'ufficio**

Allorquando si tratta di affari personali o degli interessi di una persona in particolare, i membri del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei Professori sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio.

Capitolo IV Il Decanato

Art. 15 Eleggibilità e durata del mandato

1. Il Decano e i vice-Decani sono membri del corpo professorale. Sono eletti per un biennio e rieleggibili una sola volta nella medesima funzione.
2. Il Decano beneficia di un onere didattico ridotto.

Arti. 16 Procedura e modalità d'elezione del Decano

Il Decano è eletto dal Consiglio di Facoltà con scrutinio segreto. Durante il primo e il secondo scrutinio, la maggioranza assoluta dei membri presenti è necessaria. Se tale maggioranza non viene raggiunta al secondo scrutinio, l'elezione è rinviata ad una seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni al più tardi, durante la quale la maggioranza relativa dovrà essere raggiunta.

Art. 17 Compiti

1. Il Decano è responsabile dell'allestimento della pianificazione didattica, scientifica ed amministrativa della Facoltà e, conformemente agli Statuti, prende le decisioni necessarie per il buon funzionamento della stessa.
2. Egli rappresenta la Facoltà all'interno e all'esterno dell'USI salvo in caso di deleghe ad hoc.
3. All'interno dell'USI, il Decano rappresenta di diritto la Facoltà nel Consiglio dell'Università e nel Consiglio di Fondazione.
4. Il Decano prepara le sedute del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei Professori, tenendo conto delle proposte dei membri degli stessi. Ne convoca i rispettivi membri e presiede le sedute.
5. Nello svolgimento delle sue mansioni, il Decano si avvale della collaborazione del(la) Segretario(-a) della Facoltà.

Art. 18 Vice Decani e deleghe

1. Il Decano è coadiuvato da vice Decani nominati dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Decano conferisce le deleghe ai vice Decani e può inoltre conferire ad altri professori una delega transitoria o permanente per i lavori preparatori o l'esecuzione di compiti specifici della Facoltà.

Capitolo V Le Commissioni e i Delegati

Art. 19 Commissioni

1. Il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei Professori possono creare delle commissioni permanenti e ad hoc e incaricarle della preparazione e/o dell'esecuzione di compiti della Facoltà.
2. In tutte le Commissioni eccettuate le Commissioni d'esame e le commissioni dei professori possono essere chiamati anche un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante degli studenti.
3. I membri delle commissioni vengono eletti rispettivamente dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio dei Professori, su proposta delle categorie alle quali appartengono.
4. Le Commissioni di regola sottopongono al Consiglio di Facoltà, rispettivamente al Consiglio dei Professori, un rapporto scritto sul loro operato.

Art. 20 Deleghe


Sia il Consiglio di Facoltà sia il Consiglio dei Professori possono nominare dei delegati permanenti o ad hoc, con il mandato di eseguire lavori preparatori o esecutivi di compiti specifici della Facoltà.

Capitolo VI Le Procedure di ricorso

- Art. 21
Competenze** Il Consiglio di Facoltà è competente a giudicare i ricorsi interposti da chiunque faccia valere un interesse personale in relazione ad una decisione di un altro organo della Facoltà o di un docente.
- Art. 22
Termine di ricorso** Il ricorso va inoltrato al Decano entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
- Art. 23
Procedura**
1. Il Decano può incaricare uno o più docenti per la fase istruttoria del ricorso.
 2. Durante l'inchiesta, l'autorità istruttoria comunica gli elementi essenziali del dossier all'interessato, concedendogli l'opportunità di far valere e documentare il proprio punto di vista.
- Art. 24
Ricusa**
1. Devono ricusarsi i membri dell'autorità giudicante che si trovano in una situazione di conflitto d'interessi o, più in generale, la cui imparzialità possa anche solo sembrare dubbia.
- Art. 25
Diritto sussidiario** Sono applicabili a titolo sussidiario gli articoli dello Statuto dell'USI del 2 maggio 2003.

Capitolo VII Disposizioni finali

- Art. 26
Entrata in vigore** Questo Statuto entra in vigore a partire dal 01.09.2012.



Università
della
Svizzera
italiana



**Facoltà
di
scienze
economiche**

Statuto
